

IfinConsulting News

REVERSE CHARGE “ESTERNO” E “INTERNO”

L'Agenzia delle Entrate, nelle FAQ pubblicate nel proprio sito il 27.11.2018, aveva chiarito che, in tema di operazioni soggette a *reverse charge*, occorre operare un'opportuna distinzione fra acquisti intracomunitari e acquisti di servizi extracomunitari da un lato, e acquisti interni, dall'altro. Quanto ai primi, il soggetto passivo IVA residente o stabilito in Italia non sarà tenuto all'emissione di un'autofattura elettronica, essendo, invece, obbligato a presentare la comunicazione dei dati delle fatture d'acquisto ai sensi dell'art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015 (c.d. "esterometro"). La comunicazione delle operazioni con soggetti residenti o stabiliti all'estero riguarda sia le fatture emesse che le fatture ricevute. I dati che dovranno essere inseriti nella comunicazione, secondo il Provvedimento 89757 del 30 aprile 2019 sono:

- I dati del cedente prestatore/prestatore
- I dati del cessionario committente
- La data del documento comprovante l'operazione
- La data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione)
- Il numero del documento
- La base imponibile, l'aliquota IVA applicata e l'imposta ovvero, ove l'operazione non comporti l'annotazione dell'imposta nel documento, la tipologia dell'operazione.

Per le fatture emesse la comunicazione è obbligatoria solo nel caso in cui non si sia scelto di utilizzare facoltativamente il formato elettronico SDI anche nei confronti di clienti esteri. Diversamente la comunicazione deve contenere i dati rilevanti di queste fatture es. essere comunicata con cadenza mensile (per i primi tre mesi la scadenza è stata accorpata al 30/04/2019).

Per gli acquisti la sola esimente è rappresentata **dalle importazioni di beni documentati da bolla doganale**.

Negli altri casi la comunicazione è obbligatoria. I dati da riportare nella comunicazione sono quelli ricavabili dalla fattura, indipendentemente dalla procedura di integrazione impiegata per la contabilizzazione del documento. Per le fatture di acquisto da soggetti UE, infatti è prevista l'integrazione direttamente sulla fattura con indicazione dell'aliquota e dell'imposta.

Tale imposta viene riportata sia nel registro Iva acquisti che in quello vendite per assolvere l'IVA.

Per le fatture di acquisto da soggetti extra Ue (non transitate per la dogana, es. acquisti di servizi) è prevista invece l'emissione di una autofattura (cartacea) riportante gli estremi della fattura estera e l'applicazione dell'imposta. E' questo documento ad essere registrato tra gli acquisti e tra le vendite per assolvere l'imposta. L'autofattura emessa per registrare gli acquisti da soggetti extra-UE è un documento di carta. Si tratta di una procedura contabile necessaria per assolvere l'imposta registrando l'operazione sia tra gli acquisti che tra le vendite in modo analogo alla procedura per assolvere l'imposta negli acquisti intra-UE, dove in luogo dell'autofattura si registra direttamente la fattura integrata con l'imposta. L'autofattura non dev'essere trasformata in xml per essere trasmesso allo SDI in quanto allo SDI viene comunicata l'operazione principale con l'esterometro.



SOMMARIO

Reverse charge "esterno" o "interno"Pag. 1

Cloud Computing, sicurezza informatica e privacy...Pag. 2

Esterometro necessario anche per il b2c esteroPag. 3





Con riferimento, invece, agli **acquisti interni** in relazione ai quali l'operatore IVA italiano riceve una fattura elettronica che, in applicazione dell'art. 17 del DPR 633/72, **riporta la natura "N6 - inversione contabile"**, le disposizioni normative vigenti prevedono che la fattura debba essere integrata con l'aliquota e l'imposta dovuta, nonché annotata sui registri di cui agli artt. 23 e 25 del DPR 633/72. Secondo quanto riportato dall'Agenzia delle Entrate, sulla base della prassi amministrativa (circ. 2.7.2018 n. 13), si può affermare che "una modalità alternativa all'integrazione della fattura possa essere la predisposizione di un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della stessa". Tale documento che "per consuetudine viene chiamato «autofattura» (...)" può essere inviato al Sistema di Interscambio e portato automaticamente in conservazione. Ad ogni modo la forma del documento è libera, può essere prodotto in modalità analogica, non trasmesso al SDI e conservato in forma analogica, oppure conservato digitalmente.

CLOUD COMPUTING, SICUREZZA INFORMATICA E PRIVACY

I vantaggi del Cloud Computing sono già ben definiti e dimostrati. Per questo motivo sempre più organizzazioni decidono di affidarsi a questo approccio tecnologico, abbandonando i propri sistemi tradizionali alla ricerca del contenimento dei costi e della possibilità di usufruire di una struttura IT più performante e innovativa.

Il cloud computing rappresenta un grande cambiamento rispetto alla visione tradizionale delle organizzazioni in materia di risorse IT. Ma questo cambiamento alimenta una diffusa e persistente diffidenza nei confronti del cloud, legata soprattutto ai temi della sicurezza dei dati e della privacy. Ci si chiede se è possibile fidarsi di consegnare il patrimonio informativo ad una struttura esterna e remota, non direttamente controllabile.

Il motivo scatenante di questo scetticismo nasce dal fatto che con l'utilizzo del cloud, l'utente perde il controllo diretto ed esclusivo dei propri dati, per cui la riservatezza e la disponibilità dei dati-informazioni spostati sull'infrastruttura esterna dipendono, oltre che dai comportamenti dell'utente, anche e principalmente dalle soluzioni implementate dal service provider, in grado di garantire meccanismi di sicurezza dei dati per proteggerli da furti, manipolazioni ed accessi non autorizzati e che vanno analizzati e valutati in anticipo.

Anche se i migliori servizi cloud offrono architetture ridondate, personale qualificato, monitoraggio della sicurezza dei dati, l'identificazione e gestione degli accessi e la cifratura, non si eliminano del tutto le preoccupazioni.

È importante inoltre evidenziare come, esternalizzare i dati con l'adozione di un servizio cloud, non sottrae comunque le organizzazioni dalla responsabilità di trattare e proteggere i dati in maniera adeguata, nel rispetto delle disposizioni nazionali ed internazionali che disciplinano il trattamento, l'archiviazione e la sicurezza dei dati. Il trattamento dei dati personali richiede in ogni caso una prudente valutazione dei rischi legati alla sicurezza e alla disponibilità dei dati-informazioni, a prescindere dalle modalità di gestione e da chi le effettua.

L'organizzazione Titolare del trattamento dei dati deve procedere a designare il provider dei servizi cloud come Responsabile del trattamento. Il provider in base alla tipologia di servizi offerti si assume la responsabilità di preservare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati, secondo le disposizioni concordate con il Titolare.

È tuttora suggerito da organismi italiani ed europei, tra cui ad esempio il Garante per la protezione dei personali ed ENISA, un atteggiamento orientato alla prudenza e alla consapevolezza del rischio, nonostante il cloud sia uno dei settori del mercato IT in forte espansione.

In attesa di un quadro normativo che consenta di governare il cloud computing senza penalizzarne le potenzialità di sviluppo, si scommette su importanti meccanismi di sicurezza che rendano questo approccio alla tecnologia più appetibile anche agli scettici, che temono l'esposizione a potenziali problemi di violazione della privacy e di conseguenza rischi collegati all'integrità dei dati-informazioni.

Alla luce di quanto sopra esposto, AGID ha delineato un percorso di qualificazione per i CSP della PA, affinché le pubbliche amministrazioni possano adottare infrastrutture cloud di qualità e con caratteristiche omogenee.

In conclusione, è consigliabile che chi decide di affidarsi a servizi cloud valuti attentamente come il service provider affronta e gestisce il problema della sicurezza e della privacy dei dati. È necessario studiare e valutare in anticipo e con prudenza il rapporto rischi/benefici, cercando prima di tutto di ridurre i rischi attraverso una attenta verifica dell'affidabilità dei service provider.

I servizi cloud stanno cambiando rapidamente e continueranno a farlo nei prossimi anni, portando il cloud computing verso un'importante evoluzione con gli scenari futuribili e per certi versi imprevedibili.





ESTEROMETRO NECESSARIO ANCHE PER IL B2C ESTERO

Con la risposta n. 85 del 27 marzo 2019 ad un interpellato, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito meglio l'ambito di applicazione dell'esterometro.

Prima di entrare nel vivo ricordiamo che, ai sensi del DLgs. 127/2015, i soggetti passivi IVA, che hanno rapporti commerciali con i soggetti esteri non residenti e non stabiliti nel territorio dello Stato, sono obbligati a comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute.

Tale adempimento non è obbligatorio nel caso in cui le operazioni hanno richiesto l'emissione di una bolletta doganale o hanno visto l'emissione verso i clienti esteri o la ricezione da parte dei fornitori esteri di fatture elettroniche transitate attraverso il Sistema di interscambio dell'Agenzia delle Entrate.



L'esterometro è un file in XML da compilare secondo le regole previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30/04/2018; il file va trasmesso entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso, ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione (per data di ricezione si intende la data di registrazione dell'operazione ai fini della liquidazione dell'IVA). Ricordiamo che la prima scadenza di invio telematico dell'esterometro, per quanto riguarda le operazioni di gennaio e febbraio 2019, è stata prorogata al 30 aprile 2019 dal DPCM del 27 febbraio 2019, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 5 marzo scorso.

Inoltre è bene sapere che l'esterometro, lato attivo, può essere evitato dal cedente prestatore soggetto passivo IVA italiano, perché stando a quanto definito dalla circolare 13/E/2018 l'Agenzia delle entrate riconosce *"la possibilità di indirizzare una fattura elettronica a soggetti non residenti identificati in Italia, sempre che a questi sia assicurata la possibilità di ottenere copia cartacea della fattura ove ne facciano richiesta"*, che nella pratica rende possibile la sostituzione della comunicazione dati delle fatture attive verso l'estero con l'emissione di fatture elettroniche XML.

Si tratta di un caso particolare che richiede al soggetto emittente di valorizzare il campo "CodiceDestinatario" con il valore convenzionale di sette "XXXXXXX". Tale invio ha la finalità di comunicare i dati dell'operazione di vendita verso l'estero all'Agenzia delle Entrate, ma la fattura elettronica non sarà consegnata dallo SDI al cessionario/committente estero.

Per quanto riguarda la risposta n. 85/E del 27 marzo 2019, l'istante è una società di diritto inglese, che non è un soggetto passivo ai fini IVA ed è priva del cosiddetto "VAT number" in virtù del regime speciale per le "piccole imprese" previsto dagli articoli 281-294 della Direttiva 2006/112/Ce.

Prestando servizi di consulenza anche a soggetti passivi d'imposta italiani, la società chiede di conoscere se quest'ultimi siano tenuti a comunicare i dati relativi a queste operazioni attraverso l'esterometro.

L'istante ritiene che i soggetti passivi d'imposta italiani non siano tenuti ad adempiere alla comunicazione, in analogia con quanto chiarito dalla circolare n. 36/E del 21 giugno 2010 in merito alla presentazione degli elenchi INTRASTAT.

Nella risposta l'Agenzia fa sapere che l'obbligo di presentazione dei modelli INTRASTAT non è paragonabile con quello relativo all'esterometro, che, pertanto rimane obbligatorio per la società italiana che effettua operazioni con una controparte inglese, anche se questa, in quanto "piccola impresa", non ha una posizione IVA.

Infine, l'Agenzia fa presente che *"presumibilmente, lo stesso obbligo dovrà essere adempiuto dai committenti italiani anche all'esito delle trattative in corso per l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione europea. Infatti, per gli acquisti di beni e servizi da soggetti extra UE - che devono essere documentati con autofattura - non è richiesta la forma elettronica di trasmissione via SDI e, pertanto, ricadono nel campo di applicazione dell'esterometro"*.



I SERVIZI DI IFINCONSULTING

Consulenza

Consulenza normativa.

Consulenza archivistica e archivistico-informatica.

Redazione di documenti (atti di nomina del responsabile della conservazione e del responsabile del trattamento dei dati personali) di pareri e di contratti.

Verifica della rispondenza alle prescrizioni normative (Audit).

Supporto per il conseguimento dell'accreditamento presso AgID.

Servizi di consulenza e supporto alle aziende che vogliono implementare sistemi di gestione certificabili.

Supporto alla qualificazione SaaS per Cloud della PA.

Formazione

Corsi sulla dematerializzazione (ambito privato, pubblico e settore clinico).

Corsi sulla fatturazione elettronica B2G e B2B.

Corsi di formazione del responsabile della conservazione.

IFIN SISTEMI srl a socio unico
PADOVA . MILANO . ROMA .

PD. Via G. Medici 9/A 35138

Tel. 049.5001500

Fax 049.5001692

www.ifin.it

www.conservazionesostitutiva.it